



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 23 settembre 2021 n.164

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.20 del 15 settembre 2021;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI
GIUDIZIARIE DI SEQUESTRO E CONFISCA, NONCHÉ LA DESTINAZIONE
DEI BENI CONFISCATI**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati (Allegato A), firmato a Roma il 26 maggio 2021, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dall'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 settembre 2021/1721 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini

Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito Parti);

intendendo migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria già in essere attraverso gli strumenti internazionali vigenti;

visto il Capo III della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939;

richiamando, in particolare, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo nel 1959, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo nel 1990 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005;

confermando, in particolare, l'impegno volto a facilitare le attività di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, in modo che la Parte richiesta riconosca ed esegua nel suo territorio i provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'Autorità giudiziaria della Parte richiedente, anche al fine di suddividere tra le Parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita;

desiderando, a tal fine, concludere un Accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca e alla suddivisione tra le Parti dei beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita;

convengono quanto segue:

Articolo 1 *(Definizioni)*

Ai fini del presente Accordo,

- (a) per *sequestro* si intende qualsiasi provvedimento cautelare emesso dall'Autorità giudiziaria (ivi compresi, per l'Italia, i sequestri di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite e i frutti dei medesimi;
- (b) per *confisca* si intende qualsiasi provvedimento definitivo emesso dall'Autorità giudiziaria (ivi comprese, per l'Italia, le confische di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore e si acquisiscono coattivamente al patrimonio pubblico i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite e i frutti dei medesimi;
- (c) per *cooperazione* si intende qualsiasi forma di assistenza che si rende necessaria per riconoscere ed eseguire nel proprio territorio una decisione di sequestro o confisca emessa dall'Autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente;
- (d) per *beni* si intendono i beni di qualsiasi natura riguardo ai quali l'Autorità giudiziaria della Parte richiedente ha stabilito che sono il provento o il prodotto di un reato; che ne siano l'equivalente, in tutto o in parte; che siano lo strumento del reato; che siano ritenuti provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite o siano il frutto dei medesimi beni.

Articolo 2

(Provvedimenti conseguenti al riconoscimento e alla esecuzione)

La Parte richiesta che, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro o confisca emesso dalla competente Autorità dell'altra Parte, prestando adeguata e necessaria collaborazione, entra in possesso di beni sequestrati o confiscati, adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire la dispersione dei beni stessi. A tal fine prende contatto con le Autorità della Parte richiedente per ottenere informazioni sui rischi di dispersione dei beni e concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca e per decidere se nominare un soggetto incaricato di gestire i beni sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese, quote sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per la loro destinazione, un'attività di amministrazione.

Articolo 3

(Conservazione, destinazione e riparto dei beni)

1. Fino al momento in cui la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta l'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca, i beni sottoposti a sequestro rimangono in possesso della Parte richiesta, che li custodisce impedendone la dispersione e assicurandone, per quanto possibile, la fruttuosità.
2. Salvo diverso accordo tra le Parti – nello stipulare il quale le stesse Parti terranno conto della quantità e qualità della cooperazione prestata, nonché della relativa efficacia –, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate dalla Parte richiesta, al netto di spese, interessi ed altri oneri, come segue:
 - (a) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca non superano la somma di 10.000 euro, tale somma viene interamente destinata alla Parte richiesta;
 - (b) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca sono uguali o superiori alla somma di 10.000 euro, la Parte richiesta trasferisce alla Parte richiedente il 50% dei proventi suindicati.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti, i beni derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca vengono destinati come segue dalla Parte richiesta:
 - (a) i beni sono venduti; in questo caso il ricavato della vendita è destinato o ripartito in conformità al comma 2;
 - (b) ove non risulti conveniente l'alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente, che può rifiutare tale trasferimento tenendo indenne la Parte richiesta di oneri e spese;
 - (c) nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente a fini di utilità sociale, sulla base di apposito accordo tra le Parti.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi e articoli, nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta, tale Parte ha il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto provvedimento e comunque il diritto di mantenere la disponibilità dei beni senza dover corrispondere alcunché alla Parte richiedente. Nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiedente, tale Parte ha diritto alla restituzione dei beni senza dover corrispondere alcunché alla Parte richiesta.

Articolo 4

(Versamento delle somme ripartite)

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, le somme che devono essere versate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo vengono corrisposte nella valuta della Parte richiesta, mediante bonifico bancario o altra modalità di trasferimento elettronico dei fondi.
2. La corresponsione di tali somme sarà effettuata:
 - (a) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di Tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica di San Marino, oppure
 - (b) a favore del Fondo Unico Giustizia, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica Italiana;

- (c) nel caso di cui all'articolo 7 del presente Accordo a favore del diverso destinatario indicato quale avente diritto dalla Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte.

Articolo 5

(Condizioni del versamento)

Fatti salvi diversi accordi, la Parte richiesta che versa una somma di denaro ai sensi dei precedenti articoli del presente Accordo non può imporre alla Parte richiedente condizioni relative all'utilizzo di detta somma e, in particolare, non può esigere che la Parte richiedente si ripartisca la somma in questione con altro Stato.

Articolo 6

(Canali di comunicazione)

Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti fra le Parti intercorrono tra la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino e il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I) per la Repubblica Italiana, che assumono il ruolo di Autorità centrali. Le medesime Autorità sono competenti a stipulare gli accordi previsti dai precedenti articoli del presente Accordo.

Articolo 7

(Restituzione dei beni agli aventi diritto)

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai beni sequestrati che devono essere restituiti alle parti offese, ai soggetti danneggiati e agli altri aventi diritto a titolo di restituzione o risarcimento del danno.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Articolo 9

(Compatibilità con il diritto internazionale e dell'UE)

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 10

(Risoluzione delle controversie)

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie)

Il presente Accordo si applica alle richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca presentate in procedimenti in materia penale iscritti dopo l'entrata in vigore dello stesso Accordo.

Articolo 12


(Entrata in vigore e Recesso)

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.
2. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al comma 1 ed è parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte può tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base delle disposizioni del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2021, in duplice originale in lingua italiana.

Per il Governo
della Repubblica di San Marino



Per il Governo
della Repubblica Italiana

